



FONDAZIONE  
"FRANCESCO BIANCHINI"  
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI



|s|d|s|  
STUDIO DI SIMONE  
COMMERCIALISTI



*PROGRAMMA FORMATIVO ISCRITTI REGISTRO DEI TIROCINANTI 2019*

# LE OPERAZIONI DI FUSIONE

*DOTT. FABRIZIO LOIACONO*

*PALERMO*

*26 MARZO 2019*

# INDICE – le operazioni di fusione

## Parte Prima – Aspetti civilistici

Premessa **3**

Forme di fusione e limiti **4**

Procedimento di fusione **5**

## Parte Seconda – Aspetti contabili delle operazioni di fusione

Premessa **13**

Le differenze da annullamento **15**

Le differenze da concambio **18**

Determinazione del rapporto di cambio **20**

Adempimenti delle società fuse o incorporate **25**

Adempimenti della società risultante dalla fusione o incorporante **26**

## Parte Terza – Aspetti fiscali

Art. 172 co. 1, 2, 3 e 4 del TUIR **27**

Le riserve in sospensione d'imposta **31**

Limiti al riporto delle perdite fiscali **35**

Eccedenza di interessi passivi e ACE **38**

La data di effetto ai fini fiscali **39**

Obbligo di versamento delle imposte dirette **40**

Alcuni riflessi IVA **41**

Imposte di registro ipotecaria e catastale **42**

## Parte quarta - Esercitazione

Esercitazione **43**

# Le fusioni

L'operazione straordinaria di fusione rientra nel più ampio fenomeno della concentrazione ed integrazione di impresa. Tale operazione, che può riguardare diversi ambiti della gestione operativa e finanziaria di ciascuna società partecipante, può essere motivata da più ragioni. Fra le cause giustificatrici vi sono le seguenti:

- commerciali, per la riduzione della concorrenza, l'ampliamento e l'integrazione della gamma di prodotti, i budget pubblicitari, migliori condizioni contrattuali sugli acquisti e sulle vendite;
- amministrative, per la razionalizzazione dell'organigramma e la riduzione dei costi;
- finanziarie, per la concentrazione di risorse, l'attenuazione di squilibri finanziari, il miglioramento delle condizioni di negoziazione sul mercato del credito e verso gli istituti finanziari;
- produttive, per il miglior sfruttamento di impianti ed attrezzature, l'incremento della capacità produttiva ed integrazione dei processi produttivi;
- tecnologiche, per l'acquisizione di brevetti, licenze, know how e il perseguimento di economie di scala;
- logistiche, per trasporti, magazzini e distribuzione.




La procedura attraverso la quale bisogna transitare, per addivenire al perfezionamento di un'operazione di fusione, è disciplinata dagli [articoli che vanno dal 2501 al 2504-quater c.c.](#)

Ulteriori disposizioni di carattere procedurale sono recate da norme inserite nell'ambito di [discipline speciali o settoriali](#) che entrano in gioco se alla fusione partecipano, ad esempio, società quotate nei mercati regolamentati, società che operano nel settore bancario o assicurativo oppure società o altri enti che rientrano nella definizione di "impresa sociale" e ai quali si applica pertanto la disciplina di cui al DLgs. 112/2017.

## Forme di fusione e limiti


A norma dell'art. 2502 c.c., la fusione di più società può attuarsi mediante:

la costituzione di una nuova società (c.d. **fusione propria**)



C succede nei rapporti giuridici di A e di B, le quali si estinguono

l'incorporazione in una società di una o più società (c.d. **fusione per incorporazione**).



A (incorporante) succede in tutti i rapporti giuridici di B (incorporata), conservando la propria individualità e i propri rapporti giuridici. La fusione per incorporazione può essere: (i) diretta, se la partecipante incorpora la partecipata; (ii) inversa, se la partecipata incorpora la partecipante.

A seguito della riforma del diritto societario, l'art. 2501 c.c. è stato modificato con l'eliminazione dell'espresso divieto per le società sottoposte a procedure concorsuali di partecipare ad un'operazione di fusione societaria. D'altro canto, è rimasto il divieto di fusione per le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2501 co. 2 c.c. ).

# Procedimento di fusione

Il procedimento di fusione si caratterizza per alcune fasi fondamentali:



Sono previste queste semplificazioni procedurali per le seguenti tipologie di fusioni:

fusioni per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante (art. 2505 c.c.)	fusioni per incorporazione di società posseduta dall'incorporante almeno al 90% (art. 2505-bis c.c. )	fusioni cui non partecipano società azionarie (art. 2505-quater c.c. )
<p><u>Non si applicano</u> le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) (<i>indicazione nel progetto di fusione di (i) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; (ii) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; (iii) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili</i>) e degli articoli 2501-quinquies (<i>relazione degli amministratori</i>) e 2501-sexies (<i>relazione degli esperti</i>)</p>	<p><u>Non si applicano</u> le disposizioni degli articoli 2501-quater (<i>situazione patrimoniale</i>), 2501-quinquies (<i>relazione degli amministratori</i>), 2501-sexies (<i>relazione degli esperti</i>) e 2501-septies (<i>deposito degli atti</i>), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.</p>	<p><u>Non si applicano</u> le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.</p>

## Procedimento di fusione

Qualsiasi semplificazione procedurale è invece esclusa se si ha una "fusione successiva ad acquisizione con indebitamento» (*leveraged buyout*), ossia una fusione che segue l'acquisto della partecipazione di controllo nella società destinata ad essere incorporata avvenuto con capitale di debito (art. 2501-bis c.c.); divengono anzi obbligatori ulteriori adempimenti di carattere informativo.

Infatti:

- ✓ Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione;
- ✓ La relazione degli amministratori di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
- ✓ La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
- ✓ Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

# 1. Fase endo-societaria



Si caratterizza per l'instaurazione dei rapporti e dei contatti fra gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione e la produzione dei seguenti documenti:

**Progetto di fusione** redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione di aggregazione e ha un contenuto minimo obbligatorio (**art. 2501-ter c.c.** )

➔ **Relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c. )**

➔ **Relazione degli esperti**, predisposta, salvo alcuni casi di esonero, in merito alla congruità del rapporto individuato dagli amministratori e riportato nel progetto di fusione (**art. 2501-sexies c.c.** ). Il soggetto incaricato di redigere la relazione deve essere scelto dagli amministratori, per ciascuna società partecipante alla fusione, tra i revisori legali dei conti o le società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

In caso di società incorporante, ovvero società risultante dalla fusione, spa o sapa, la nomina dell'esperto è effettuata dal Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'impresa.

**Situazione patrimoniale infrannuale di fusione (art. 2501-quater c.c. )**, predisposta, salvo alcuni casi di esonero, dagli organi amministrativi di ciascuna società partecipante, secondo i criteri previsti per la redazione del bilancio d'esercizio e riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni a quella di deposito presso la sede della società del progetto di fusione (o di pubblicazione dello stesso sul sito Internet della società)

# 1. Fase endo-societaria: la relazione degli amministratori

## Relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c. )

### Relazione accompagnatoria degli amministratori

Non obbligatoria	Fusione per incorporazione di società interamente posseduta. Fusione in relazione alla quale consta il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione. Se però la partecipazione nell'incorporata è stata acquisita mediante la contrazione di apposito finanziamento (art. 2501-bis c.c.), la relazione torna obbligatoria.
Obbligatoria	In tutti i casi diversi dal precedente.

La principale funzione di detto documento è quella di esplicitare le ragioni dell'operazione e le modalità con le quali si è pervenuti alla determinazione del **rapporto di cambio delle azioni o quote dei soci delle società fuse o incorporate con quelle della società risultante o incorporante**.



# 1. Fase endo-societaria: definizione del rapporto di cambio

Il **rapporto di cambio** esprime il numero di azioni (o l'entità della quota) della società risultante o incorporante che deve essere attribuito ai soci delle società fuse o incorporate in cambio delle azioni (o quote) che essi possiedono nelle società che, per effetto della fusione, si estinguono, ossia le società fuse o incorporate.

Esso è il risultato del **confronto tra i valori economici delle azioni o quote delle società partecipanti**, i cui valori unitari discendono dal rapporto tra il valore del capitale economico e il numero delle azioni o delle quote di ciascuna società

$$\frac{V_{eq} (B)}{n (B)} \quad / \quad \frac{V_{eq} (A)}{n (A)}$$

L'importo così determinato definisce il numero di azioni o quote che l'incorporante o risultante dalla fusione deve emettere a fronte di ciascuna azione o quota della incorporata (o fusa) annullata per effetto della fusione. Il rapporto di cambio, pertanto, è un numero puro derivante dal confronto fra due valori economici

Dove «A» rappresenta l'incorporante e «B» l'incorporata, «V eq» rappresenta il valore economico della società e «n» il numero delle azioni o delle quote

Qualora il suddetto rapporto tra valori prenda a riferimento la sola stima dei capitali economici delle società coinvolte nell'operazione, prescindendo, quindi, da eventuali ulteriori fattori che possano influenzare la definizione dell'aumento del capitale sociale della incorporante (o risultante dalla fusione) e la relativa ripartizione tra i soci della incorporata (o fusa), è definito rapporto di cambio teorico. Al rapporto di cambio teorico si contrappone il rapporto di cambio effettivo (al quale è comunque logicamente correlato) indicato nel progetto di fusione ed illustrato nella relazione dell'organo amministrativo.

# 1. Fase endo-societaria: focus sulla relazione degli esperti

## Relazione degli esperti (art. 2501-sexies c.c. )

La relazione ha lo scopo di:

- riprendere le informazioni che gli amministratori sono tenuti a rendere nella propria Relazione accompagnatoria in merito al rapporto di cambio (ossia, metodo o metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi, eventuali difficoltà di valutazione);
- **esprimere un giudizio**: sull'adequatezza delle metodologie utilizzate, **sulla congruità del risultato in termini di rapporto di cambio**.

La stesura della Relazione degli esperti (e conseguentemente la nomina dei medesimi), di cui all'art. 2501-sexies c.c., può essere omessa nei seguenti casi:

- fusione per incorporazione di società interamente posseduta;
- fusione per incorporazione di società posseduta almeno al 90%;
- consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione;
- fusione cui, pur conseguendo concambio delle azioni o quote, non consegue alcuna variazione sostanziale di valore delle partecipazioni possedute dai singoli soci (cfr. la massima del Consiglio Notarile di Milano 18.3.2004 n. 22);
- fusione tra società cooperative a mutualità prevalente.

La Relazione resta però sempre obbligatoria per le fusioni che si svolgono in un contesto operativo preceduto da un'acquisizione con indebitamento della partecipazione che viene poi annullata per effetto della fusione (leveraged buyout ex art. 2501-bis c.c.)



## 2. Fase pubblicitaria e deliberativa (segue)




Si caratterizza per il deposito degli atti correlati all'operazione di fusione, fra i quali il progetto di fusione presso l'ufficio del Registro delle imprese, oppure sul sito Internet di ciascuna società partecipante (art. 2501-ter co. 3 e 4 c.c. ). È necessario anche che il progetto di fusione e, ove previsti, i documenti a corredo dello stesso (situazioni patrimoniali, relazioni di amministratori ed esperti) e i bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (ove previste), siano depositati presso la sede legale della società o, in alternativa, sul sito Internet delle società partecipanti.

È prescritto **un termine di 30 giorni (o 15 giorni se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni)** tra l'iscrizione del progetto nel Registro delle imprese, o la pubblicazione dello stesso sul sito Internet della società, e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-septies c.c. ).

Ai fini dell'operazione di fusione occorre la decisione da parte: A) dell'assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla fusione, con diverse modalità a seconda del tipo di società partecipante, in merito all'approvazione dell'operazione di fusione (art. 2502 c.c.); B) dell'organo amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci, al ricorrere di determinati presupposti (c.d. fusioni semplificate).

La delibera deve essere depositata presso il Registro delle imprese ai fini dell'iscrizione; il deposito obbligatorio ha per oggetto la delibera di fusione, oltre che i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c. (art. 2502-bis c.c. ).

### 3. Fase delle opposizioni e fase conclusiva ed attuativa (segue)



Possono fare opposizione i creditori sociali (opposizione dei creditori) delle società partecipanti alla fusione anteriori alla data di iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione che ritengono di venire pregiudicati da tale operazione (art. 2503 c.c. ) e dei possessori di titoli obbligazionari emessi dalle società partecipanti (art. 2503-bis c.c. ).

Trascorsi 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c. (o, in alternativa, una volta posti in essere gli accorgimenti necessari per rendere superfluo tale lasso temporale di attesa), la fusione può essere attuata mediante la sua formalizzazione nell'atto di fusione.

L'atto di fusione deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato per l'iscrizione, entro 30 giorni, nell'ufficio del Registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. **La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni sopra indicate**, salvo in caso di fusione mediante incorporazione in cui è possibile stabilire una data successiva (art. 2504-bis co. 2 c.c. ).

Può essere convenzionalmente stabilita una data di efficacia successiva (c.d. "**posticipazione degli effetti della fusione**"), solo nel caso di fusioni per incorporazione.

Può essere stabilita una data di efficacia anteriore (c.d. "**retrodatazione degli effetti della fusione**"), solo limitatamente agli effetti ai fini delle imposte sul reddito (art. 172 co. 9 del TUIR) ed agli effetti contabili e di partecipazione agli utili, cui si riferiscono i n. 5 e 6 dell'art. 2501-ter c.c.

## Aspetti contabili delle operazioni di fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis co. 4 c.c., la società risultante o incorporante deve iscrivere le attività e le passività provenienti dalle società fuse o incorporate sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura delle società medesime (c.d. "**principio di continuità dei valori contabili**"). Detto trasferimento è suscettibile di generare in capo alla società risultante o incorporante delle «differenze contabili». Si determinano:

### Differenze da annullamento

Le differenze da annullamento si originano nella fusione fra soggetti legati fra loro da legami di partecipazione, e sono pari alla differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante. In particolare, se il valore contabile della partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata, la differenza costituisce il disavanzo da annullamento; se la differenza è negativa, essa costituisce l'avanzo da annullamento (OIC 4 §4.4.3).

### Differenze da concambio


Le differenze da concambio, che si originano nella fusione fra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione, sono determinate dalla differenza fra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi. In particolare può emergere un disavanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata, ovvero un avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'incorporata (OIC 4 §4.4.3).

# Aspetti contabili delle operazioni di fusione

Tipologia	Aumento C.S della società risultante fusione	P.N. incorporata o fusa = 100	Valore della partecipazione	Differenze di concambio	Differenze di annullamento
Fusione propria tra soc. che non hanno partecipazioni	Caso A: 50	100		CASO A: Avanzo =50	MAI
	Caso B: 120	100		CASO B: Disavanzo =20	
Fusione per incorporazione con part. 100% incorporata	NO	100	Caso A: 70	MAI	Caso A: Avanzo 30
			Caso B: 130		Caso B: Disavanzo 30
Fusione per incorporazione con part. 60% incorporata	Caso A: 45	 60 40	Caso C: 50	Caso A: Disavanzo= 5	CASO C: Avanzo =10
	Caso B: 30		Caso D: 75	Caso B: Avanzo= 10	CASO D: Disavanzo =15
Fusione per incorporazione senza part. incorporata	Caso A: 120	100		Caso A: Disavanzo= 20	MAI
	Caso B: 70			Caso B: Avanzo= 30	

## Differenze da annullamento

Tale tipo di differenza si manifesta quando tra la società incorporante e la società incorporata esiste un legame di partecipazione.




A) Imputazione ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della società fusa o incorporata, e, per la differenza, ad avviamento nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione, nella contabilità dell'incorporante, dell'avviamento e dei plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali dell'incorporata.

Per la determinazione dei valori correnti delle attività e dell'avviamento, fino a concorrenza dei quali può avere luogo l'imputazione del disavanzo, il documento OIC 4 (§ 4.4.3.1, lettera B) sottolinea che *“un importante punto di riferimento è costituito dalla relazione sulla fusione degli amministratori e degli esperti incaricati della valutazione della congruità del rapporto di cambio”*.

B) In caso di «cattivo affare» in sede di acquisizione della partecipazione o in caso di perdite accumulate della incorporata in un periodo successiva all'acquisizione della partecipazione senza che la partecipante abbia svalutato la sua partecipazione, allocazione del disavanzo tra i componenti di Conto Economico alla stregua di una «svalutazione postuma» a meno che se ne ritenga più corretta l'eliminazione con apposita riduzione del patrimonio netto contabile post fusione: (i) mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto, oppure, (ii) nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

## Differenze da annullamento



A) Imputazione ad apposita riserva del patrimonio netto dell'incorporante nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione dell'accrescimento patrimoniale derivante dal "buon affare" realizzato dall'incorporante in sede di acquisizione della partecipazione;

B) Imputazione ove possibile, a decremento del valore contabile degli elementi dell'attivo (o a incremento del valore contabile degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile dalla società incorporata alla società incorporante o in alternativa, nel passivo dello Stato patrimoniale dell'incorporante, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi se vi è stata una sopravvalutazione del patrimonio netto contabile dell'incorporata rispetto al suo valore effettivo.




## Differenze da annullamento – esempio fusione per incorporazione di società interamente posseduta

	Incorporante A	Incorporata B	A post fusione			
Partecipazione 100% in B	100		<b>Attivo</b>		<b>Passivo</b>	
Altri beni dell'attivo	400	200	Attività	600	Passività	400
Totale attivo contabile	500	200			<b>Patrimonio netto</b>	
Passivo contabile	350	50			Capitale sociale	150 (75 azioni Vn 2)
Capitale sociale	150 (75 azioni Vn 2)	150 (150 azioni Vn 1)			Avanzo da annullamento	50
			Totale	600	Totale	600

La fusione non determina alcun incremento del capitale sociale della società incorporante, in quanto essa possiede già interamente l'incorporata e, quindi, per effetto della fusione, essa non accresce il proprio patrimonio (né vi sono soci dell'incorporata cui devono essere attribuite azioni dell'incorporante), ma semplicemente ne modifica la composizione, passando da un possesso indiretto a un possesso diretto dei beni dell'incorporata. La società incorporante A: (i) elimina la partecipazione in B, iscritta per 100; (ii) iscrive l'attivo di B per 200; (iii) iscrive il passivo di B per 50; (iv) evidenzia nel proprio patrimonio netto l'avanzo di fusione pari a 50, ossia pari alla differenza tra il valore di 100 cui risultava iscritta la partecipazione e il maggior valore di 150 pari al netto patrimoniale dell'incorporata. Se l'evidenziazione dell'avanzo è riconducibile a minusvalori latenti, l'avanzo andrebbe imputato a decremento valori dell'attivo contabili.

## Differenze da concambio

Il significato economico alle differenze da concambio “*deriva normalmente dalla mancata coincidenza nei rapporti fra valori economici effettivi e valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate e dal rapporto esistente, alla data di efficacia della fusione, tra il capitale sociale dell’incorporante e patrimoni netto contabile dell’incorporata*” (Documento OIC 4 (§ 4.4.3.1, B).).



A) Nella misura in cui esso rappresenta la esteriorizzazione, nella contabilità dell’incorporante, del surplus di plusvalori latenti dell’incorporata, il disavanzo da concambio va imputato nell’attivo dello Stato patrimoniale dell’incorporante ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali dell’incorporata cui afferiscono i plusvalori latenti “esteriorizzati” dal disavanzo, e, per la differenza, ad avviamento;

B) Nella misura in cui ad esso non risulta attribuibile uno specifico significato economico, il disavanzo da concambio deve essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile post fusione (i) mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto, oppure, (ii) nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

## Differenze da concambio

Avanzo da  
concambio

Valore contabile del **capitale sociale** nominale corrispondente alle azioni o quote assegnate in concambio ai soci "terzi" delle società fuse o incorporate

% del patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata corrispondente alla % di possesso riferibile ai soci "terzi" che vengono concambiati

In tutti i casi in cui esso si manifesta, l'avanzo da concambio deve essere iscritto in una apposita voce del patrimonio netto della società incorporante.

## Rapporto di cambio - esempio

		Incorporante A	Incorporata B
a	Numero azioni	1.000.000	100.000
b	Valore nominale	10	5
c = a x b	Capitale sociale	10.000.000	500.000
d	EqV	20.000.000	12.000.000
e = d : a	EqV per azione	20	120
f = e (B) : e (A)	Rapporto di cambio	6 (=120:20)	
g = a (B)	Azioni annullate	100.000	
h = f x g	Azioni emesse	600.000 (= 6 x 100.000)	
i = a + h	Numero azioni .Di cui soci A .Di cui soci B Valore nominale	1.600.000 (= 1.000.000 + 600.000) 1.000.000 (62,50%) 600.000 (37,50%) 10	
l = i x b	Capitale sociale <i>post fusione</i>	16.000.000 (=1.600.000 x 10)	
m = d(A) + d (B)	EqV <i>post fusione</i> .Di cui soci A .Di cui soci B	32.000.000 (=20.000.000+12.000.000) 20.000.000 12.000.000	
n = m : i	EqV per azione	20 (=32.000.000 : 1.600.000)	



## Differenze da concambio – esempio fusione per incorporazione (avanzo da concambio)

A non possiede alcuna partecipazione in B	Incorporante A	Incorporata B
Attivo contabile	500	200
Passivo contabile	350	50
Capitale sociale	150 (n.75 valore nominale 2)	150 (n. 150 valore nominale 1)
EqV	750	500

A post fusione			
Attivo		Passivo	
Attività	700	Passività	400
		Patrimonio netto	
		Capitale sociale	250
		Avanzo da concambio	50
Totale	700	Totale	700

Il valore complessivo riconosciuto alle due società è pari a 1.250 (= 750 + 500), dove A pesa per 3/5 e B pesa per 2/5.

Il capitale sociale dell'incorporante A deve dunque essere aumentato per effetto della fusione in modo tale da consentire l'assegnazione ai soci dell'incorporata di azioni dell'incorporante pari ai 2/5 del totale. Posto che ante fusione le azioni di A sono 75 (valore nominale 2), è necessario procedere all'emissione di 50 nuove azioni (valore nominale 2) per assegnarle ai nuovi soci dell'incorporata B che determina quindi un incremento del patrimonio netto di 100, a fronte del quale si registra un incremento dell'attivo contabile di 200 ed un incremento del passivo contabile di 50. Si ha uno sbilanciamento in «avere» di 50, pari alla differenza tra l'incremento dell'attivo al netto dell'incremento del passivo (200-50=150) e l'incremento del capitale sociale (100), che costituisce l'avanzo da concambio.

# Differenze da concambio

## esempio fusione per incorporazione (disavanzo da concambio e gross up)

A non possiede alcuna partecipazione in B	Incorporante A	Incorporata B
Crediti	20.000	-
Immobili	-	12.000
Passivo contabile	2.000	4.000
Capitale sociale	18.000 (V. nominale 1)	6.000 (V. nominale 1)
Riserve	-	2.000
EqV	18.000	9.000

A ha un “capitale economico” pari al suo capitale sociale, mentre B evidenzia un plusvalore sugli immobili di 1.000. Per cui i rispettivi “capitali economici” sono i seguenti: Alfa: 18.000 Beta: 9.000  $= (6.000 + 2.000 + 1.000)$ .

Il rapporto di cambio, pari al rapporto tra gli EqV per azione ( $EqVB = 9.000/6.00$  e  $EqVA = 18.000/18.000$ ), è pari a 1,5.

Saranno pertanto emesse 9.000 azioni di A da assegnare ai soci di B (=6.000 azioni da annullare di B x 1,5).

A, dopo la fusione e prima dell'imputazione del disavanzo, presenterà la situazione indicata.

A, procederà all'imputazione del disavanzo alla voce immobili.

A post fusione e prima dell'imputazione del disavanzo			
Attivo		Passivo	
Crediti	20.000	Passività	6.000
Immobili	12.000	<b>Patrimonio netto</b>	
Disavanzo	1.000	Capitale sociale e riserve	27.000
Totale	33.000	Totale	33.000

# Differenze da concambio

## esempio fusione per incorporazione (disavanzo da concambio e gross up)

A post fusione e imputazione del disavanzo			
Attivo		Passivo	
Crediti	20.000	Passività	6.000
Immobili	13.000	<b>Patrimonio netto</b>	
		Capitale sociale	27.000
Totale	33.000	Totale	33.000

A post fusione			
Attivo		Passivo	
Crediti	20.000	Passività	6.000
Immobili	13.387	F.do imposte differite	387
		<b>Patrimonio netto</b>	
		Capitale sociale	27.000
Totale	33.387	Totale	33.387

Va però considerato che la plusvalenza rilevata sugli immobili (in ipotesi, fabbricati industriali ammortizzabili) crea, ai fini fiscali, una **differenza temporanea imponibile che comporta la rilevazione delle imposte differite**.

Pertanto, supponendo che:

- il tasso complessivo di imposta (Ires-Irap) sia del 27,9% e;
- supponendo altresì che il valore corrente degli immobili sia superiore a 13.000, tale da giustificare la rilevazione di un *gross-up* fino a 1.600.

nella situazione patrimoniale post-fusione (bilancio di apertura) dell'incorporante, gli immobili saranno esposti per un valore di 13.387, mentre al passivo figurerà un fondo imposte differite di 387 (pari al 27,9 % di 1.387).

In tal modo, la rivalutazione complessiva del patrimonio netto della società incorporata sarà pur sempre mantenuta nei limiti del disavanzo di 1.000.

# Differenze da concambio e annullamento – esempio fusione per incorporazione di società parzialmente posseduta

	Incorporante A	Incorporata B	Incorporante A post fusione
Partecipazione in B 70%	600.000	-	-
Altre attività	800.000	200.000	1.000.000
Disavanzo da annullamento	-	-	530.000
Disavanzo da concambio	-	-	110.000
<b>Totale attivo</b>	<b>1.400.00</b>	<b>200.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>Passivo contabile</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Capitale sociale</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>700.000</b>
Numero azioni	7.000	5.000	-
Valore nominale	100	20	-
AUCap (soci B)	-	-	140.000
EqV	1.500.000	1.000.000	2.500.000
EqV netto partecipazione	800.000	1.000.000	1.800.000
EqV per azione	214	200	-
Rapporto di cambio	-	-	0,933
Azioni annullate	-	-	1.500
Azioni da emettere	-	-	1.400

1 Annullamento partecipazione contro quota di PN della partecipata e determinazione della differenza di annullamento

Partecipazione B 600.000,  
Quota PN 70.000 ( $=100.000 \times 70\%$ ) Disavanzo da annullamento 530.000 ( $=600.000 - 70.000$ )

2 Determinazione rapporto di cambio, azioni da annullare e azioni da emettere

Rapporto di cambio 0,933 ( $=200 : 214$ ),  
Azioni da annullare 1.500 ( $=5.000 \times 30\%$ )  
Azioni da emettere 1.400 ( $=1.500 \times 0,933$ )

3 Determinazione differenze da concambio

AUCap 140.000 ( $=1.400 \times 100$ )  
Quota di PN acquisito 30.000 ( $=100.000 \times 30\%$ )  
Disavanzo da concambio 110.000 ( $=140.000 - 30.000$ )

4 Verifica del rispetto dei valori di pertinenza dei soci di A e dei soci terzi

EqV dei soci terzi ante fusione 300.000 ( $=1.000 \times 30\%$ )  
EqV dei soci terzi post fusione 300.000 ( $=1.800.000 : 840.000 \times 140.000$ )





# Adempimenti contabili di chiusura delle società fuse o incorporate

Iscrizione nel RI dell'atto di fusione



Perfezionamento della fusione



Estinzione delle società fuse o incorporate

In corrispondenza di tale data, ciascuna delle società fuse o incorporate deve pertanto procedere alla predisposizione di una situazione contabile di chiusura. A tale proposito, il documento **OIC 4** (§ 4.3.2) distingue opportunamente a seconda del fatto che:

**non sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili della fusione**

Redazione di un **vero e proprio bilancio infrannuale (OIC 30)** oggetto di specifica approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società risultante o incorporante.

**sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili della fusione**

All'inizio dell'esercizio dell'incorporante nel corso del quale la fusione si perfeziona, i fatti di gestione della società fusa o incorporata sono direttamente imputabili alla contabilità della società risultante o incorporante già a partire da tale data. In corrispondenza della data di perfezionamento giuridico della fusione, la società fusa o incorporata procede alla predisposizione di una situazione contabile di chiusura finalizzata ad evidenziare i saldi patrimoniali ed i saldi di conto economico che, previa effettuazione delle opportune elisioni da consolidamento, vengono recepiti nella contabilità della società risultante o incorporante.



# Adempimenti contabili di apertura della società risultante o incorporante

Iscrizione nel RI dell'atto di fusione



Perfezionamento della fusione



La società risultante o incorporante predispone apposita situazione di apertura patrimoniale

## Iscrizione dell'attivo e del passivo delle società fuse o incorporate nella contabilità della società risultante o incorporante

1

consolidamento dei saldi contabili delle società fuse o incorporate nell'ambito di quelli della società risultante incorporante

2

rilevazione contabile dell'annullamento della partecipazione eventualmente posseduta dalla società incorporante nella società incorporata

3

rilevazione contabile del valore nominale del capitale sociale di costituzione della società risultante assegnato ai soci delle singole società fuse, *oppure* rilevazione contabile del valore nominale dell'aumento di capitale sociale della società incorporante deliberato ai fini dell'assegnazione di azioni o quote ai soci delle singole società incorporate

**Assenza di retrodatazione degli effetti contabili**

**Retrodatazione degli effetti contabili**

Il risultato economico, che le società fuse o incorporate conseguono nel periodo compreso tra la data di efficacia contabile e la data di perfezionamento giuridico della fusione, costituisce parte integrante del risultato economico dell'esercizio della società risultante o incorporante.



# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito (continua)

## Art. 172 del TUIR

Ai fini delle imposte sul reddito, la fusione è un'operazione neutrale, ovvero non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito:

né in capo alla società fusa o incorporata (art. 172 co.1)

la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e all'avviamento

né in capo alla società risultante o incorporante (art. 172 co.2)

- E' prevista l'assoluta irrilevanza fiscale delle differenze di fusione che si formano in capo alla società risultante o incorporante, quale che sia il relativo trattamento contabile per esse adottato  
- È prevista la perfetta continuità dei valori fiscali nel passaggio degli elementi patrimoniali dalla società fusa o incorporata alla società risultante o incorporante

né in capo ai soci delle società che partecipano alla fusione (art. 172 co.3)

il cambio delle partecipazioni originarie non comporta l'insorgenza di alcun tipo di reddito in capo ai soci delle società fuse o incorporate, salvo eventuali conguagli in denaro



In deroga al principio di neutralità fiscale della fusione, la società risultante o incorporante può ottenere il riconoscimento sul piano fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio bilancio verso pagamento volontario di un'apposita imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP.

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito (segue)

## Affrancamento del disavanzo di fusione

Se un immobile era iscritto nel bilancio della società incorporata al costo originario di 150.000 euro e, per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento, viene iscritto nell'attivo della società incorporante al costo di 220.000, occorre indicare nel quadro RV i due distinti valori.

Se, supponendo l'assenza di ammortamenti sia civili che fiscali, l'immobile viene poi ceduto al corrispettivo di 215.000 euro: (i) si registra in bilancio una minusvalenza contabile di 5.000 euro; (ii) ai fini fiscali emerge invece una plusvalenza di 65.000 euro; (iii) occorre effettuare una variazione in aumento di 70.000 euro, pari al disallineamento tra valori civili e fiscali a suo tempo evidenziato in sede di fusione.

E' però possibile allineare i valori mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, a norma, alternativamente:

	Affrancamento «ordinario» Art. 176 co. 2-ter del TUIR	Riallineamento speciale art. 15 co. 10 del DL 185/2008
Beni	Immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento (Obbligo di affrancamento per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea)	Marchi, avviamento e altre attività immateriali; Immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante, crediti compresi
Esercizio opzione	Nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta in cui l'operazione è stata posta in essere, o nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo	Si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva	A scaglioni: 12% (fino a 5 milioni di euro), 14% (tra i 5 e i 10 milioni di euro) e 16% (oltre i 10 milioni di euro)	16% per marchi, avviamento e altre attività immateriali; 20% per i crediti; aliquote ordinarie per le altre attività
Versamenti	Tre rate annuali (30% - 40% - 30%)	In un'unica soluzione
Decorrenza maggiori ammortamenti	Dal periodo d'imposta di esercizio dell'opzione	Dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene versata l'imposta sostitutiva
Vincoli	Decadenza degli effetti nel caso di cessione del bene anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione.	

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito (segue)

## Neutralità in capo ai soci

Operazione di fusione propria tra la società A e la società B, entrambe a socio unico, nella società di nuova costituzione C. Per effetto della fusione, il socio X riceve 2 azioni di C ogni 3 azioni di A annullate; il socio Y invece riceve 4 azioni di C per ogni azione di B annullata.

	Socio X	Socio Y
Azioni detenute in A	150.000 azioni valore nominale 1	0
Azioni detenute in B	0	50.000 azioni valore nominale 5
Costo fiscale partecipazioni originarie	150.000 (per ipotesi pari al capitale sociale sottoscritto)	250.000 (per ipotesi pari al capitale sociale sottoscritto)
Azioni detenute in C	100.000 azioni valore nominale 2	200.000 azioni valore nominale 2
Costo fiscale della partecipazione in C	150.000 (pari al costo della partecipazione in A)	250.000 (pari al costo della partecipazione in B)
Costo fiscale unitario in C	1,5 ( $=150.000/100.000$ )	1,25 ( $=250.000/200.000$ )

Se, quindi, a titolo esemplificativo, il socio Y cede 60.000 azioni di C al corrispettivo di 420.000 euro (€ 7,00 per azione), il capital gain assoggettato a tassazione è pari a 345.000 euro: al corrispettivo percepito va, infatti, contrapposto un costo fiscale della partecipazione di 75.000 euro, ottenuto moltiplicando il numero di azioni cedute (60.000) per il costo fiscale unitario di 1,25 euro ad azione.

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito (segue)

## Art. 172 co.4 del TUIR

«Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi»

A mero titolo esemplificativo, la successione della società risultante o incorporante nelle posizioni soggettive “fiscali” delle società fuse o incorporate implica che la società risultante o incorporante calcola gli ammortamenti fiscali sul valore “lordo” dei beni posseduti *ante* fusione dalla società fusa o incorporata; le rimanenze di magazzino della società fusa o incorporata mantengono la medesima stratificazione in capo alla società risultante o incorporante; la società risultante o incorporante succede nelle “concessioni” e succede nei crediti d’imposta di tipo “sovvenzionale” quali tipicamente quelli che trovano generalmente evidenza nel quadro RU del modello REDDITI; ai fini della possibilità di assoggettare a tassazione “frazionata” le plusvalenze realizzate sui beni posseduti da almeno 3 anni, ai sensi dell’art. 86 co. 4 del TUIR, la società risultante o incorporante può computare anche il periodo di possesso dei beni *ante* fusione da parte della società fusa o incorporata; la società risultante o incorporante subentra nelle “eccedenze” della società fusa o incorporata, sia quelle “proprie” della società fusa o incorporata *ex art.* 92 del TUIR (da indicare nel quadro RN), sia quelle “ricevute” dalla società fusa o incorporata *ex art.* 43-ter del DPR 602/73 (da indicare nel quadro RK).

Tale principio generale di successione fiscale nelle posizioni soggettive trova due eccezioni:

- A) le riserve in sospensione d’imposta cioè quelle riserve patrimoniali la cui utilizzazione creerebbe presupposto per l’imposizione fiscale (in particolare, le riserve in sospensione d’imposta sono costituite da utili, la cui tassazione, per espressa previsione normativa, è rinviata ad un momento successivo alla loro formazione);
- B) le perdite fiscali.

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Art. 172 co.5 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (continua)

Il principio di neutralità "puro" implicherebbe che lo stato di sospensione d'imposta che caratterizza le riserve delle società incorporate o fuse si debba trasferire senza soluzione di continuità nel patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione. Tuttavia, l'art. 172 co. 6 e 7 del TUIR pone determinati limiti a questo principio, analizzate dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 11.1.2001 n. 1 e 18.9.2001 n. 131. La situazione è differente a seconda: (i) che le riserve in sospensione d'imposta rientrino tra quelle tassabili in ogni caso o tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione; (ii) che dalla fusione emerga un avanzo o un disavanzo.

Tipologie di riserve	Fusione con avanzo	Fusione con disavanzo
Riserve tassabili in ogni caso (c.d. sospensione radicale)	Ripristinate sino a concorrenza dell'avanzo di fusione. Se l'avanzo è insufficiente, occorre porre un vincolo sul patrimonio netto dell'incorporante, oppure portare le riserve a tassazione.	Occorre porre un vincolo sul patrimonio netto dell'incorporante, oppure portare le riserve a tassazione.
Riserve tassabili solo in caso di distribuzione (c.d. sospensione moderata)	Ricostituite <u>dopo</u> le riserve tassabili in ogni caso. Ripristinate sino a concorrenza dell'avanzo di fusione. Se l'avanzo è insufficiente, non occorre porre un vincolo sul patrimonio netto dell'incorporante	Non è necessario vincolare il patrimonio netto dell'incorporante, in quanto le riserve vengono annullate con la fusione.

Categoria residuale  
 ad es. riserve da  
 condono tributario  
 ex art. 15 DL  
 492/1982 e art. 33  
 della L. 431/1991  
  
 Ad es. le riserve per  
 rivalutazione  
 monetaria di cui  
 alle L. 72/1983,  
 408/1990, 413/91,  
 342/2000 e  
 266/2005.

## Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

### Art. 172 co.5 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (segue)

Le riserve tassabili in caso di distribuzione ai soci danno quindi luogo all'emersione di materia imponibile in capo alla società incorporante (o risultante dalla fusione), in presenza di due condizioni specifiche, ovverosia (i) laddove per effetto dell'operazione si generi un avanzo di fusione ovvero venga deliberato un aumento di capitale sociale nella società incorporante (o risultante dalla fusione) di ammontare superiore alla sommatoria dei capitali sociali delle società partecipanti all'operazione – ivi inclusa l'incorporante al netto delle partecipazioni possedute – e (ii) successivamente alla fusione avviene che l'avanzo da fusione venga distribuito ai soci ovvero il capitale sociale sia ridotto con restituzione a favore dei soci. Di converso, in assenza della condizione (i), le riserve tassabili in caso di distribuzione ai soci, si considerano estinte ai fini fiscali.

La società A incorpora la società B, di cui detiene una partecipazione non totalitaria. Si ipotizza, in particolare, che: la società B incorporata abbia riserve di rivalutazione monetaria di ammontare pari a 200, che l'operazione di fusione abbia generato un avanzo da annullamento di 100 e che detta operazione abbia determinato un aumento del capitale sociale tale che la differenza tra capitale sociale aumentato e la sommatoria dei capitali sociali delle Società A B, al netto della partecipazione posseduta da A in B, sia pari ad 80.

Il vincolo di sospensione in capo alla riserva di rivalutazione monetaria pari a 200 si trasferisce: per 100 sull'avanzo da annullamento e per 80 sul capitale sociale di A mentre la differenza pari a 20, che non trova capienza nell'avanzo di annullamento e nel capitale sociale aumentato, non assume più alcuna rilevanza fiscale e, pertanto non sarà soggetto a tassazione.

Nel caso in cui, prima dell'operazione di fusione, dette riserve siano state imputate al capitale sociale delle società fuse o incorporate, le stesse si intendono trasferite nel capitale sociale della società incorporante o risultante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del capitale sociale, indipendentemente dalla circostanza che vi sia una differenza positiva tra capitale sociale aumentato e la sommatoria dei capitali sociali delle società partecipanti alla fusione.





# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Art. 172 co.6 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (segue)

All'aumento di capitale sociale ovvero all'avanzo di fusione, che eccedono la ricostituzione o imputazione delle riserve in sospensione d'imposta, si attribuisce il medesimo regime fiscale delle ulteriori poste del patrimonio netto della società incorporata, distinguendo tra apporto di capitale (capitale sociale e riserve di capitali) e riserve di utili in modo proporzionale.

La società A incorpora la società B, di cui detiene una partecipazione totalitaria il cui costo è nullo. Da detta operazione emerge un avanzo da annullamento pari a 500. Il patrimonio netto di B risulta così strutturato:

a	Capitale sociale	500
b	Riserva sovrapprezzo azioni	250
c	Riserva utili	100
d	Riserva da condono	50
e	Riserva da rivalutazione monetaria	50
<b>f</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>950</b>

L'avanzo da annullamento deve essere utilizzato prioritariamente per ricostruire, nel patrimonio netto di A, la riserva da condono per l'importo di 50; inoltre avrà natura di riserva tassabile in caso di distribuzione per 50, con riferimento al trasferi-

-mento, in capo ad A, del vincolo di sospensione di imposta relativo alla riserva di rivalutazione monetaria di 50. L'importo residuo dell'avanzo di annullamento pari a 400 (=500-50-50) avrà natura fiscale di apporto di capitale e riserve di utili nelle seguenti proporzioni:

Riserva di capitale $[(a+b)/(f-d-e)] \times 400$	353
Riserva di utili $[c/(f-d-e)] \times 400$	47

All'avanzo da fusione è attribuita la seguente natura:

Riserva tassabile in ogni caso (da condono)	50
Riserva tassabile in caso di dist. (di rivalutaz.)	50
Riserva di capitale $[(a+b)/(f-d-e)] \times 400$	353
Riserva di utili $[c/(f-d-e)] \times 400$	47
	<b>500</b>

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Art. 172 co.6 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (segue)

Tuttavia, si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Si riprende l'esempio precedente.

La società A incorpora la società B, di cui detiene una partecipazione totalitaria il cui costo è 100. Da detta operazione emerge un avanzo da annullamento pari a 500. Il patrimonio netto di B risulta così strutturato:

a	Capitale sociale	500
b	Riserva sovrapprezzo azioni	250
c	Riserva utili	100
d	Riserva da condono	50
e	Riserva da rivalutazione monetaria	50
<b>f</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>950</b>

L'avanzo da annullamento deve essere utilizzato prioritariamente per ricostruire, nel patrimonio netto di A, la riserva da condono per l'importo di 50; inoltre avrà natura di riserva tassabile in caso di distribuzione per 50, con riferimento al trasferi-

-mento, in capo ad A, del vincolo di sospensione di imposta relativo alla riserva di rivalutazione monetaria di 50. L'importo residuo dell'avanzo di annullamento pari a 400 ( $=500-50-50$ ) avrà natura fiscale di apporto di capitale e riserve di utili nelle seguenti proporzioni:

Riserva di capitale $[(a+b-100)/(f-d-e-100)] \times 400$	347
Riserva di utili $[c/(f-d-e-100)] \times 400$	53

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Art. 172 co.7 del TUIR – PERDITE FISCALI (continua)

Le perdite fiscali maturate in capo alle società che partecipano alla fusione, comprese quelle dell'incorporante, sono riportabili in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione con tre limitazioni di legge, legate:

**1** alla «vitalità» delle società partecipanti alla fusione

**2** al patrimonio netto contabile delle stesse società partecipanti

**3** a precedenti svalutazioni fiscalmente dedotte

La ragione di tali condizioni e limitazioni va ricercata nell'esigenza di evitare che si pongano in essere manovre elusive, finalizzate ad incorporare società dotate di rilevanti perdite fiscali (c.d. «bare fiscali»), utilizzabili poi dalla società incorporante per abbattere il proprio reddito imponibile.

**1** **Test di vitalità** - Le perdite fiscali non possono essere riportate se nel Conto economico delle società che partecipano alla fusione relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione viene deliberata si registra un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei due esercizi precedenti. Entrambi i parametri sono assunti in base al dato di bilancio, non rilevando gli importi imponibili o deducibili ai fini fiscali.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- per le società holding i ricavi e proventi da considerare sono quelli iscritti nella macroclasse C del conto economico, e non quelli iscritti nella macroclasse A (ris. 10.4.2008 n. 143; risposta interpello 5.12.2018 n. 94);
- se la società è stata costituita da meno di due esercizi, si può dimostrare la vitalità della società in altro modo, passando per la procedura di interpello (ris. 29.10.2002 n. 337; principio di diritto 15.10.2018 n. 6; risposta interpello 24.12.2018 n. 127).

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Art. 172 co.7 del TUIR – PERDITE FISCALI (segue)

Fusione deliberata nel 2019	Società A			Società B		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Esercizio						
Ricavi e proventi dell'attività caratteristica	1.000	800	450	1.000	1.000	750
40% media biennio precedente	900x40%=360			1.000x40%=400		
Spese per lavoro subordinato e relativi contributi	220	180	75	350	330	250
40% media biennio precedente	200x40%=80			340x40%=136		

A non supera il test e deve quindi "abbandonare" le perdite fiscali che ha in dote. Queste conseguenze si hanno anche se A è la società incorporante. Diversamente B è considerata vitale.

2

Le perdite fiscali delle società che superano il test di vitalità sono riportabili nel limite del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio (secondo la ris. Agenzia Entrate 9.5.2011 n. 54, si tratta dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla deliberazione di fusione, anche se non approvato) o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale straordinaria redatta ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.. In entrambi i casi, non si tiene conto dei versamenti e dei conferimenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di riferimento del bilancio o della situazione patrimoniale.

Se la società B, che ha superato il test di vitalità, ha perdite fiscali per 580 ed un patrimonio netto contabile al 31.12.2018 di 600, le perdite sono integralmente riportabili. Se, però, una situazione patrimoniale straordinaria redatta al 30.4.2019 rileva un patrimonio netto contabile di 500 euro, le perdite sono riportabili nel limite di questo importo, mentre l'eccedenza di 80 euro dovrebbe essere abbandonata. Se, ancora, nel 2018 è stato effettuato un versamento a copertura perdite per 215, le perdite sono riportabili per 285 (500 - 215).

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Art. 172 co.7 del TUIR – PERDITE FISCALI (segue)

3

Se una società che partecipa alla fusione ha svalutato con effetto fiscale la partecipazione in un'altra società che partecipa all'operazione, le perdite fiscali non sono riportabili nel limite della svalutazione dedotta.

Se la società C detiene una partecipazione in D e ha operato nel 1999 una svalutazione, fiscalmente dedotta, della partecipazione in D per 200 euro, nel momento in cui C incorpori D e D abbia in dote perdite fiscali per 243 euro, queste ultime possono essere riportate in avanti da C per soli 43 euro, mentre l'eccedenza deve essere abbandonata.

Se la società non supera il test di vitalità, o incorre nel limite del patrimonio netto, ma ha interesse a riportare le perdite pur non rispettando i parametri, essa è tenuta a **presentare istanza di interpello disapplicativo a norma dell'art. 11 co. 2 della L. 212/2000**. In termini generali, risultano fattori decisivi per l'accoglimento dell'interpello, anche se la società non supera il test di vitalità o il limite del patrimonio netto:

- il fatto che l'operazione sia supportata da valide ragioni gestionali;
- il fatto che gli asset trasferiti con la fusione, valutati a valori reali, risultino superiori all'ammontare delle perdite trasferite (risposte interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2018 nn. 93 e 94).

Le limitazioni al riporto delle perdite fiscali contenute nell'art. 172 co. 7 del TUIR non riguardano:

- le perdite delle società di persone, le quali sono immediatamente imputate per trasparenza ai soci e non sono, quindi, nella disponibilità della società;
- le perdite delle società partecipanti al consolidato fiscale (artt. 117 ss. del TUIR), limitatamente a quelle maturate in vigenza dell'opzione per la tassazione di gruppo (circ. 9.3.2010 n. 9).



# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## Ecceденza di interessi passivi ed eccedenze ACE

Le eccedenze di interessi passivi non dedotte a norma dell'art. 96 del TUIR possono essere riportate in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione solo se vengono superati gli stessi limiti dell'art. 172 co. 7 del TUIR per le perdite fiscali, fatta eccezione - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 19.2.2008 n. 12 - per quello relativo alle precedenti svalutazioni di partecipazioni.

La successiva circolare 21.4.2009 n. 19 (§ 2.8) ha poi dato una lettura restrittiva della materia, secondo cui il limite del patrimonio netto contabile si riferisce alla somma di perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi, e la società può discrezionalmente decidere quale dei due importi portare avanti (o in quale combinazione).

Con ulteriori modifiche apportate all'art. 172 co. 7 del TUIR dall'art. 1 co. 549 lett. c) della L. 232/2016, le limitazioni in commento sono state estese al riporto delle eccedenze ACE, con decorrenza dal 2017.

Ipotizzato che la società superi il test di vitalità, in presenza di un patrimonio netto contabile di 500.000 euro, di perdite fiscali per 400.000 euro e di eccedenze di interessi passivi per 250.000 euro, la società potrebbe decidere, ad esempio, di portare avanti tutte le perdite e interessi per 100.000 euro, così come di portare avanti tutte le eccedenze di interessi e perdite per 250.000 euro, così come qualsiasi combinazione dei due elementi che porti ad una somma di 500.000 euro.

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## La data di effetto ai fini fiscali

In via ordinaria, il reddito delle società incorporate o fuse relativo al periodo che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di efficacia giuridica della fusione è determinato sulla base di un apposito Conto economico redatto per il medesimo periodo (art. 172 co. 8 del TUIR). Ciò vale anche ai fini IRAP.

Ad esempio, qualora la fusione abbia effetto giuridico il 1 maggio (senza la previsione di alcuna retrodatazione ai fini fiscali e contabili), la società incorporata, per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 aprile potrà dedurre quote di ammortamento in misura pari ai 4/12 dell'ammontare complessivo degli ammortamenti ammessi per un ordinario periodo d'imposta; mentre la società incorporante potrà dedurre sui beni ammortizzabili derivanti dall'incorporata quote di ammortamento in misura pari a 8/12 dell'ammontare complessivo.

Il successivo co. 9 consente, però, di retrodatare gli effetti fiscali della fusione, fermo restando che la data prescelta non può essere anteriore alla data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società incorporate o fuse o a quella, più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante. L'art. 172 co. 7 del TUIR stabilisce che, qualora la fusione sia retrodatata ai fini fiscali, sono soggette alle limitazioni di legge (legate al test di vitalità, al patrimonio netto contabile e a precedenti svalutazioni di partecipazioni) anche le perdite relative al periodo che va dall'inizio dell'esercizio alla data di efficacia giuridica della fusione.

Se, quindi, una fusione tra due società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ha efficacia giuridica dal 17.9.2019, ma viene retrodatata all'1.1.2019, occorre determinare in via extracontabile le perdite del periodo 1.1.2019 - 16.9.2019 (che non costituisce un autonomo periodo d'imposta in virtù della retrodatazione) e assoggettarle alle limitazioni in precedenza viste (con il potenziale rischio di "abbandono" anche di queste perdite).

# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – imposte sul reddito

## ART. 172 co. 10 del TUIR - Obblighi di versamento delle imposte dirette

Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti di imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti:

- fino alla data di perfezionamento della fusione (ossia la data in cui ha luogo l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di fusione per conto della società risultante o incorporante), dagli stessi soggetti estinti per effetto della fusione;
- successivamente a tale data, dalla società risultante o incorporante.





## Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – Alcuni riflessi IVA

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72, i passaggi di beni che si determinano in dipendenza del perfezionamento di operazioni di fusione non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA.

Ciò nonostante, l'operazione di fusione è comunque suscettibile di determinare nell'ambito della disciplina IVA, seppur in via indiretta, alcuni importanti riflessi. Con riguardo alle posizioni soggettive dei soggetti coinvolti i principali effetti IVA della fusione sono i seguenti:

- dalla prima liquidazione successiva alla data di effetto della fusione, la società risultante o incorporante deve far confluire nella propria liquidazione gli elementi riferiti alle società fuse o incorporate relativi al periodo precedente alla fusione (R.M. 13.3.89 n. 570624);
- il credito IVA maturato dalle società fuse o incorporate si trasferisce alla società risultante o incorporante;
- il pro rata di detrazione presuntivo dell'anno in cui avviene la fusione deve essere calcolato, in caso di fusione propria, computando l'insieme delle risultanze IVA delle società fuse; anche se la questione non è del tutto pacifica, tale soluzione sembra possa essere estesa anche alla fusione per incorporazione;
- la rettifica della detrazione, in capo alla società risultante o incorporante, è computata considerando la data di acquisto dei beni ammortizzabili da parte delle società fuse o incorporate (art. 19-bis2 co. 7 del DPR 633/72);
- la facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA (plafond IVA dell'esportatore abituale), ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, può essere trasferita alla società risultante o incorporante che prosegue l'attività di esportazione, previa comunicazione nella dichiarazione di variazione dati ai fini IVA resa barrando l'apposita casella "PL" del quadro D (R.M. 23.1.75 n. 520828 e R.M. 27.6.74 n. 525029);
- la qualifica d'impresa costruttrice o ristrutturatrice, rilevante ai fini del trattamento IVA nell'ambito delle operazioni immobiliari, si deve ritenere trasferibile alla società risultante o incorporante.



# Aspetti fiscali delle operazioni di fusioni – Imposte di registro ipotecaria e catastale

A norma dell'art. 4 co. 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, le operazioni di fusione (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2013 n. 18, § 6.31):

- intervenute tra società di qualunque tipo ed oggetto o enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola" sono soggette ad **imposta di registro** in misura fissa (200,00 euro);
- intervenute tra enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola, sono soggette ad imposta di registro del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 11.1.2019 n. 2; ris. 15.4.2008 n. 152 e 28.6.2010 n. 61; Cass. 7.2.2009 n. 4763). La base imponibile è costituita dal valore, determinato alla data di stipula dell'atto di fusione, dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola incorporata (ris.2/2019).

Il verbale assembleare di approvazione del progetto di fusione (art. 2502 c.c.) sconta l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n. 18, § 6.31).

In presenza di immobili le **imposte ipotecaria e catastale** trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna), a norma dall'art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90 e dell'art. 10 co. 2 del medesimo Decreto (ris. Agenzia Entrate 11.1.2019 n. 2; circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2013; ris. 18.4.2008 n. 162), anche nel caso in cui la fusione avvenga tra enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola (cfr. Cass. 23.1.2007 n. 1476).

## Esercitazione – la fusione per incorporazione (continua)

Il candidato ipotizzi l'incorporazione da parte della società Alfa S.p.A. (incorporante) della società Beta S.p.A. (incorporata). Gli Organi societari sia per Alfa che per Beta sono: Assemblea - Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale con funzione di revisione legale dei conti.

La chiusura dell'esercizio sociale è il 31/12.

– La società Alfa possiede il 70% (settanta per cento) della società Beta.

– L'atto di fusione viene stipulato il 31/7/2018.

– Il rapporto di cambio, per il 30% di proprietà di terzi, è pari a 0,33 - fissato in 1 (una) azione della società Alfa per ogni 3 (tre) azioni della società Beta- .

Le situazioni patrimoniali delle due società ante fusione (esprese in /000 Euro) sono:

SOCIETA` ALFA SPA incorporante ante fusione			
Immobilizzazioni	3.000	Capitale Sociale	3.700
Partecipazione BETA	800	Riserva Legale	350
Magazzino	1.000	F.do amm.to immob.	900
Crediti	600	TFR	300
Banca C/C	300	Debiti	450
	<b>5.700</b>		<b>5.700</b>


SOCIETA` BETA SPA incorporata			
Immobilizzazioni	800	Capitale Sociale	1.000
		Riserva Legale	100
Magazzino	300	F.do amm.to immob.	240
Crediti	300	TFR	50
Banca C/C	250	Debiti	260
	<b>1.650</b>		<b>1.650</b>

## Esercitazione – la fusione per incorporazione (segue)

Il candidato riepiloghi in forma tabellare gli **adempimenti civilistici** necessari per preparare ed eseguire la fusione, tenendo presente anche gli adempimenti richiesti per i contratti di lavoro in essere.

Illustri gli **aspetti fiscali** inerenti la fusione, che ha effetto dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione.

Rediga la **situazione patrimoniale dell'incorporante dopo la fusione, le scritture contabili dell'incorporata e dell'incorporante.**



Analizzando i dati forniti, **l'operazione si presenta come una fusione per incorporazione non totalitaria, quindi con concambio.**

In particolare, si tratta di fusione per incorporazione perché la società incorporante è una società preesistente, e quindi a seguito della fusione non viene a costituirsi un nuovo soggetto giuridico ma se ne modifica uno preesistente.

Si pone il problema di assegnazione ai soci della società incorporata (diversi dalla società incorporante) di azioni della società incorporante. Il testo, *presupponendo un'attività valutativa delle due società coinvolte*, fornisce quale dato il rapporto di cambio, ponendolo pari ad 1 azione della società ALFA ogni 3 azioni della società BETA.

E' opportuno evidenziare che nelle operazione di fusione per incorporazione non totalitarie e nelle fusioni proprie, quindi nelle operazioni di fusione nelle quali anche solo alcuni soci (salvo la società incorporante) perdono la titolarità delle quote possedute in un ente che si estingue per effetto della fusione, è sempre necessario procedere al calcolo del rapporto di concambio.

Tale rapporto esprime il numero di azioni della società incorporante o risultante dalla fusione che spettano ai soci "terzi" per ciascuna delle azioni detenute dagli stessi nelle società incorporate o fuse. Tale valore sarà determinato prendendo in considerazione i valori economici delle società interessate alla fusione.

[...] svolgimento sugli aspetti civilistici e fiscali [...]

## Esercitazione – la fusione per incorporazione (segue)

L'aumento di capitale sociale dell'incorporante a servizio della fusione è determinato come segue:

Aumento di capitale della società Alfa =  
rapporto di cambio x n. azioni Beta **non** possedute (30%) x valore nominale unitario azioni Alfa

Ipotizzando che le azioni di entrambe le società presentino un valore nominale pari ad Euro 0,5 l'una, si avrà:

$$100 = \\ = [1/3] \times [(1.000 : 0,5) \times 30\%] \times 0,5 = [1/3] \times [2.000 \times 30\%] \times 0,5$$

L'aumento di capitale di Alfa SPA a servizio della fusione è di 100 Euro/000.

Nel caso in esame siamo in presenza di una società incorporante, Alfa, che detiene una partecipazione non totalitaria nella società Beta e che, a seguito della fusione, aumenterà il proprio capitale sociale in misura differente rispetto a quanto iscritto nella società Beta.

Dunque **la fusione potrà presentare sia differenze da concambio che differenze da annullamento.**

Le differenze da annullamento sono calcolate dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata ed il valore contabile della corrispondente frazione (in questo caso 70%) del patrimonio netto dell'incorporata [...]. Le differenze da concambio, invece, sono generate dalla differenza dell'aumento di capitale sociale a servizio della fusione ed il valore contabile della frazione (in questo caso 30%) di patrimonio netto della società incorporata (Beta) [...].

## Esercitazione – la fusione per incorporazione (segue)

Trattandosi di fusione per incorporazioni è possibile ipotizzare per il caso in esame la postdatazione, ad esempio al 31/12/2018. Le scritture contabili della società Beta saranno quindi:

Chiusura stato patrimoniale Beta per apporto di fusione			
<i>Diversi</i>	<i>a</i>	<i>diversi</i>	
F.do amm.to immobilizzazioni		240	
TFR		50	
Debiti		260	
Fusioni c/apporto		1.100	
	Immobilizzazioni		800
	Magazzino		300
	Crediti		300
	Banca c/c		250

## Esercitazione – la fusione per incorporazione (segue)

Le scritture contabili della società Alfa saranno:

<b>Aumento capitale sociale per apporto da fusione</b>			
Azionisti c/sottoscrizione	a	Capitale sociale	100
<b>Apporto patrimoniale Beta per fusione per incorporazione</b>			
<i>Diversi</i>	a	<i>diversi</i>	
Immobilizzazioni			800
Magazzino			300
Crediti			300
Banca c/c			250
		F.do amm.to immobilizzazioni	240
		TFR	50
		Debiti	260
		Soci Beta c/fusione	1.100
<b>Storno partecipazione in Beta</b>			
<i>Diversi</i>	a	Partecipazione in Beta	800
Soci Beta c/fusione			770 (=1.100 x 70%)
Disavanzo da annullamento			30
<b>Consegna azioni di Alfa ai soci terzi di Beta</b>			
Soci Beta c/fusione	a	<i>Diversi</i>	330
		Azionisti c/sottoscrizione	100
		Avanzo da concambio	230

## Esercitazione – la fusione per incorporazione (segue)

La situazione di Alfa post fusione sarà la seguente:

SOCIETA` ALFA SPA <i>post fusione</i>			
Immobilizzazioni	3.800	Capitale Sociale	3.800
Magazzino	1.300	Riserva Legale	350
Crediti	900	Avanzo da concambio	230
Banca C/C	550	F.do amm.to immobilizzazioni	1.140
Disavanzo da annullamento (*)	30	TFR	350
		Debiti	510
	<b>6.580</b>		<b>6.580</b>

(\*) Il disavanzo da annullamento dipende principalmente da una delle seguenti cause: a) il costo della partecipazione è maggiore del patrimonio netto contabile della partecipata perché all'atto dell'acquisto della partecipazione si è tenuto conto delle plusvalenze latenti dei beni e dell'avviamento della partecipata; b) la partecipata, dall'acquisto della partecipazione all'epoca della fusione, ha subito perdite d'esercizio, che, non essendo state ritenute "durevoli" non hanno provocato una corrispondente svalutazione della partecipazione; c) il costo pagato a suo tempo per l'acquisto della partecipazione è stato eccessivo rispetto al valore economico effettivo della medesima, a causa dell'influenza di fattori extraeconomici (ad esempio l'esigenza di assicurarsi il controllo di un'impresa concorrente) o perché l'acquisto ha risentito della maggior forza contrattuale del venditore. In base alle cause, il disavanzo potrà essere trattato come maggiore valore corrente dell'attività o come avviamento oppure se esso deriva da cause di tipo b) o c) esso sarà eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto post fusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico.